



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 17 / 2024**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

**Vol. 17 /2024**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7719

# Diritto e letteratura negli Stati Uniti e in Europa. Tradizioni e prospettive

Carla Faralli - M. Paola Mittica \*

Abstract:

[*Law and Literature in the United States and Europe. Traditions and Perspectives*] This text integrates the speech presented at the 2018 ISLL Conference, which was held at the Magna Graecia University of Catanzaro, entitled “The roots of legal experience”. Its aim is to provide a synthesis of the history and contemporary and international framework of Law and Literature studies with a special focus on American and European studies.

Key words: Diritto e letteratura – *Law and Literature* – *Law and Humanities*

## 1. L’esperienza statunitense

### 1.1 Le origini di Diritto e letteratura nel realismo americano

Il movimento chiamato *Law and Literature* (o meglio *Law and the Humanities*, per comprendere accanto a Diritto e letteratura anche Diritto e cinema, Diritto e arte, Diritto e musica, ossia tutte le discipline umanistiche in senso lato)<sup>1</sup> viene fatto risalire, per quasi unanime consenso, alla pubblicazione dell’opera di James Boyd White, professore di diritto e di inglese all’Università del Michigan, *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression* (White 1973), prima di una trilogia che comprende *When Words Lose Their Meaning: Constitution and Reconstitution of Language, Character and Community*

---

\* Carla Faralli, emerita di Filosofia del diritto dell’Università di Bologna – [carla.faralli@unibo.it](mailto:carla.faralli@unibo.it) – e M. Paola Mittica, ordinaria di Filosofia del diritto presso l’Università di Urbino – [maria.mittica@uniurb.it](mailto:maria.mittica@uniurb.it) – coordinano la Italian Society for Law and Literature (ISLL). Questo testo integra l’intervento presentato al Convegno ISLL 2018 che si è tenuto nell’Università Magna Graecia di Catanzaro dal titolo *Le radici dell’esperienza giuridica, VIII Convegno nazionale della ISLL*. Faralli è autrice del paragrafo 1, nel quale rielabora e amplia il suo precedente saggio “Le origini di Diritto e Letteratura nel realismo giuridico americano”, comparso su *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, 2012, pp. 1981-90. Mittica è autrice del paragrafo 2, nel quale rielabora il suo precedente saggio “O che acontece além do Oceano? Direito e Literatura na Europa”, comparso su *Anamorphosis* v. 1, n. 1, 2015, pp. 3-36.

<sup>1</sup> Per una visione d’insieme, anche se non più aggiornatissimi, cfr. Minda 1995 (tr. it. 2001, p. 247 ss.) e Corcos 2002. Tra i testi in lingua italiana si vedano, in particolare, Sansone 2001 e, ad integrazione ed aggiornamento, con particolare riferimento al contesto italiano, Mittica 2009.

(White 1984) e *Heracles' Bow: Essays on Rhetoric and Poetics of the Law* (White 1985)<sup>2</sup>.

Ma James Boyd White “inaugura”, per così dire, la fase più recente del movimento, che prende inizio negli Stati Uniti nei primi decenni del Novecento nel clima di quella che in un celebre saggio Morton White ha definito “rivolta contro il formalismo” (White M.G. 1949).

Nel 1908 John Wigmore (1863-1943), Preside della Law School nella Northwestern University, pubblica *A List of Legal Novels* (Wigmore 1908), in cui cataloga e classifica numerosi romanzi della narrativa moderna, soprattutto anglosassone, nei quali sono trattate tematiche di rilevanza giuridica col dichiarato fine di diffondere le opere letterarie che testimoniano i valori giuridici fondamentali della cultura americana per informare ad essi i giuristi. Negli anni successivi vengono pubblicate altre opere di questo genere che consolidano la convinzione che la letteratura contribuisca a formare la coscienza etica degli avvocati e dei giuristi.

Nel 1925 col saggio *Law and Literature* (Cardozo 1924-1925) Benjamin Cardozo (1870-1938), giudice della Corte Suprema, prefigura la possibilità di leggere e interpretare le sentenze come esempi di letteratura, o meglio di scrittura letteraria. Nelle sentenze non si può separare “forma” e “sostanza”: la forma non è qualcosa aggiunta alla sostanza come mero ornamento (*Form is not something added to substance as a mere protuberant adornment*), forma e sostanza sono fuse in unità (*the two are fused into unity*) nel perseguire chiarezza (*clearness*) e forza persuasiva (*persuasive force*). Il giudice o l'avvocato, per quanto si sia cercato di assimilare la loro attività a una scienza, in verità praticano un'arte.

Nei primi decenni del Novecento negli Stati Uniti cominciano così a delinearsi due indirizzi in cui negli sviluppi contemporanei si suole dividere il movimento: *Law in Literature* e *Law as Literature*. Il primo, volto all'analisi delle rappresentazioni letterarie del diritto ritenute utili alla formazione umanistica degli operatori giuridici; il secondo, partendo dal presupposto dell'analogia tra diritto e letteratura in quanto testi, volto a elaborare una metodologia che si serva delle tecniche della critica letteraria per affrontare alcuni problemi classici della teoria del diritto, soprattutto con riferimento all'interpretazione e all'analisi del ragionamento giuridico.

Sotto quest'ultimo profilo un importante contributo viene da uno dei più eminenti esponenti del realismo americano, Jerome Frank, in due saggi, *Words and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation* (Frank 1947) e *Say It with Music* (Frank 1948)<sup>3</sup>. Frank sviluppa, attraverso il confronto con la musica, la tesi che l'attività interpretativa non è una scienza (nel senso di regole impersonali fuori dalla portata di emozioni e comportamenti umani) ma un'arte (*a science whose rules are impersonal and beyond the reach of human emotions and behavior. Emotion and behavior are the raw materials from which the law is distilled in one way or another*). L'interpretazione delle leggi da parte dei giudici è paragonabile all'interpretazione delle composizioni musicali da parte degli esecutori (pianisti, violinisti o direttori d'orchestra). Anche in ambito musicale c'è chi sostiene – argomenta Frank – che gli esecutori dovrebbero fornire una “interpretazione autentica” che renda le vere intenzioni del compositore, ma una simile tesi (che viene chiamata *work fidelity*) è contestata da molti altri critici che più realisticamente sostengono che l'interpretazione non può mai essere automatica, meccanica. La musica non esiste finché non è suonata (*music does not exist until it is performed*) e il compositore non può completamente controllare l'esecutore, nel senso che egli è “indifeso” (*helpless*), un “osservatore passivo” (*passive on-*

---

<sup>2</sup> Delle tre opere citate nel testo, solo la seconda è stata tradotta in italiano (*Quando le parole perdono il loro significato*, Milano: Giuffrè 2010), a cura di Barbara Pozzo, autrice anche della *Presentazione*.

<sup>3</sup> Su questi testi di Frank si veda Restà 2011.

*looker*) nel momento in cui mette la sua musica nelle mani dell'interprete.

Il legislatore, allo stesso modo del compositore, deve lasciare l'interpretazione ad altri, principalmente ai giudici, e la creatività di questi ultimi, entro certi limiti, non è un male, anzi è un vantaggio (*it is a boon, not an evil*) in quanto essi collaborano con il legislatore nell'applicare ciò che il legislatore intendeva, ma ha detto in maniera incompiuta (*when judges use their imagination in trying to get and apply what a legislature really meant, but imperfectly said, they cooperate with the legislator*). In altre parole come l'esecutore musicale deve mettersi nei panni del compositore e cercare di conciliare la sua immaginazione con il principio che egli deve obbedire a quanto voluto dal compositore, così deve fare il giudice. Spesso poi gli interpreti musicali si trovano ad affrontare un altro problema simile a quello dei giudici: quando un moderno si trova a eseguire Bach è per lui impossibile ricreare l'atmosfera e lo spirito di quel tempo in un periodo molto diverso e lo stesso capita al giudice che si trova ad applicare norme di secoli passati.

Concludendo il parallelismo Frank afferma: come, inevitabilmente, il compositore di musica delega qualche attività creativa subordinata all'esecutore, così il legislatore delega un'attività creativa di produzione di norme (giudiziali) alle corti (*Just as, perforce, the musical composer delegates some subordinate creative activity to musical performers, so, perforce, the legislature delegates some subordinate (judicial) legislation – i.e. creative activity – to the courts*).

Come è noto, la critica di Frank, esponente dell'ala più estremista del realismo americano, quella dei *fact skeptics* contrapposta all'ala più moderata dei *rule-skeptics*, non si limita a sostenere che il dato normativo, non è affatto un dato per colui che applica la norma, ma è qualcosa che viene costruito, come abbiamo visto, nel processo di applicazione. Frank sostiene che, con riferimento alle corti di grado inferiore, anche i fatti non costituiscono un dato, ma il *fact-finding* è qualcosa che viene costruito nel processo e per il processo<sup>4</sup>. Impropiamente – osserva Frank – si dice che il giudice trova (*finds*) i fatti: i fatti non sono “dati” che aspettano da qualche parte di essere scoperti da lui. In altre parole i fatti sono per il giudice un problema di “opinione” (*opinion*) non di “conoscenza” (*knowledge*): il suo trovare i fatti dipende dalla sua valutazione (*appraisal*) dei racconti che i testimoni gli fanno di fatti passati. I testimoni, essendo umani, sono fallibili: possono avere mal osservato gli eventi, possono ricordare male ciò che hanno osservato, possono – intenzionalmente o meno – mal riferire alla corte. Questo fa sì che l'attività creativa dei giudici abbia spazi maggiori rispetto a quelle del pianista e del violinista che si rapportano solo con la partitura musicale.

La fase di determinazione dei fatti, svolta dai tribunali di grado inferiore, è estremamente importante per stabilire quali regole giuridiche devono essere applicate e anche le decisioni dei tribunali di grado superiore dipendono dall'accertamento di quei fatti cosicché può avvenire che una corte applichi una regola impeccabile a fatti non esistenti. In tal caso – osserva con ironia Frank nel saggio *Modern and Ancient Legal Pragmatism* (Frank 1950) – il comportamento della corte è simile a quello di un chirurgo che usa una perfetta tecnica chirurgica per tagliare una gamba di un paziente sano.

Riprendendo il paragone con la musica, Frank conclude che nel decidere un caso in cui le testimonianze siano in conflitto la corte propone una canzone particolare in cui le norme giuridiche sono la musica e i fatti sono le parole (*In deciding any case where the testimony is in conflict ... a court contrives, so to speak, an individual song (a song for that particular case) in which the legal rules are the music and the “facts” are the words*). I due elementi si fondono in un insieme (*gestalt*) la cui unicità deriva principalmente dai fatti.

---

<sup>4</sup> Sul *fact-finding* si veda, in particolare, Di Donato 2008.

Frank offre in questi saggi uno degli esempi più chiari e consapevoli dell'applicazione dell'approccio Diritto e letteratura (nell'accezione ampia, come si è sottolineato, di *humanities*) alla ricerca giuridica.

Ma il contributo del realismo americano all'approccio Diritto e letteratura non è limitato solo al piano della ricerca, riguarda anche il tema della formazione del giurista.

All'inizio del Novecento negli Stati Uniti il metodo di studio prevalente nelle *schools of law* era caratterizzato dal tentativo di fare del diritto una scienza basata su concetti e categorie astratte e generali con l'obiettivo di renderlo meno influenzato dalla politica e più rispondente alle attese di certezza e di stabilità. A ciò si accompagnava la creazione di un sistema autonomo di ragionamento giuridico fondato sulla deduzione di principi generali e quindi dotato di certezza e logica inesorabile.

Tipico esempio il *case-method* elaborato, sull'esempio dell'*analytical jurisprudence* di J. Austin, da Christopher C. Langdell (1826-1906), seguendo il quale anziché studiare i precedenti per il valore della loro *ratio decidendi* o per l'autorità della loro tradizione, venivano enucleati casi particolarmente importanti ritenuti tali da influire sulla vita giuridica e "meccanicamente" applicati (Horwitz 1977, tr. it. 2004, p. 3 ss). In un celebre saggio del 1908, *Mechanical Jurisprudence* (Pound 1908), Roscoe Pound (1870-1964) denuncia la degenerazione della scienza giuridica a lui contemporanea diventa "tecnicismo", "giurisprudenza meccanica" appunto, che non sa più rifarsi ai principi per adeguare le regole ai casi, ma prende le regole come si fossero "forme fisse e finali". Causa di ciò, secondo Pound, un errato concetto di scienza, consistente nel ridurre la scientificità, come si è detto, a deduzione da "principi primi fissi a priori" e da "concezioni predeterminate", mentre, per riportare il diritto al passo con la realtà, occorre che la giurisprudenza si adegui al nuovo concetto di scienza elaborato dai pragmatisti secondo il quale le teorie sono strumenti da valutare alla stregua dei risultati che producono. Ciò che occorre – osserva Pound – è una "scienza giuridica pragmatica e sociologica", vale a dire "un movimento per il pragmatismo come filosofia del diritto, per l'aggiustamento di principi e dottrine giuridiche alle condizioni umane che debbono governare, anziché a presupposto primi principi per collocare il fattore umano in posizione centrale e relegare la logica a quello che le compete, di strumento".

Affermazioni queste di Pound che, da un lato, richiamano alla mente gli attacchi di Oliver Wendel Holmes al concettualismo e al carattere deduttivo del ragionamento giuridico sostenuti da Langdell – che Holmes definiva "il più grande teologo del diritto" – e, dall'altro, trovano riscontro nelle critiche cui si è fatto riferimento di Cardozo e Frank, che paragonano l'attività dei giuristi non ad una scienza ma ad un'arte.

Di qui l'importanza per la formazione del giurista di una educazione non meramente tecnica ma aperta alle sollecitazioni delle scienze umane e sociali, rispondente agli ideali pedagogici che John Dewey, il padre nobile del realismo americano, andava proponendo, vale a dire rifiuto dei metodi nozionistici, libreschi e ripetitivi, che rendono gli studenti passivi, e attenzione all'esperienza concreta, allo sviluppo delle facoltà attive e dell'immaginazione attraverso il ricorso anche alla musica, al teatro e alle arti.

Ideali che riecheggiano in una lettera del giudice della Corte Suprema Felix Frankfurter (1882-1965) ad un giovane dodicenne con l'ambizione di diventare avvocato:

Mio caro Paul, nessuno può considerarsi un giurista veramente competente se non è un uomo di cultura. Se fossi in te, dimenticherei qualsiasi preparazione tecnica per quanto concerne il diritto. Il miglior modo per studiare il diritto è quello di giungere a tale studio come una persona già ben istruita. Solo così si può acquisire la capacità di usare la lingua inglese, scritta ed orale, ed avere un metodo di pensie-

ro chiaro, che solo una educazione genuinamente liberale possono conferire. Per un giurista non è meno importante coltivare le facoltà immaginative leggendo poesie, ammirando grandi quadri, nell'originale o in riproduzioni facilmente accessibili, ascoltando grande musica. Rifornisci la tua mente di tanta buona lettura e amplia e approfondisci i tuoi sentimenti sperimentando indirettamente ed il più possibile i magnifici misteri dell'universo e dimenticati della tua futura carriera...<sup>5</sup>.

## 1.2. La seconda fase di Diritto e letteratura negli Stati Uniti

Anche nella fase più recente, negli Stati Uniti il movimento Diritto e letteratura, o meglio la *Law and Literature Enterprise* per usare la definizione più in uso dagli anni '70 in avanti, si muove nel solco dell'antiformalismo. James Boyd White che di questa seconda fase è riconosciuto, come si è accennato, l'iniziatore, sostiene che il diritto deve essere considerato parte integrante di un sistema culturale cui il giurista deve fare continuo riferimento e polemizza con quelle correnti culturali che alla metà del secolo scorso avevano creato l'illusione che non vi fossero connessioni tra il diritto e gli altri linguaggi e – più in generale – con il sapere umanistico, illusione prodotta – nelle sue parole – dalla convergenza di vari fattori, quali l'imporsi all'interno della filosofia di un positivismo logico che attribuiva significato solo a ciò che era sperimentabile empiricamente; l'imporsi delle scienze sociali – sociologia, psicologia, economia – a discapito delle altre forme di pensiero; il diffuso desiderio di affermare la “mascolinità” della scienza contro la percepita “femminilità” degli studi umanistici. In relazione a questo clima, e a un'educazione giuridica consistente soprattutto nell'“apprendere le regole” (cito sempre da White 1984, tr. it. 2010) a partire dagli anni Settanta si è riaperto negli Stati Uniti il dibattito sul rapporto tra diritto e il sistema di valori e il contesto culturale e sociale in cui esso si iscrive e su quali strumenti di analisi critica del fenomeno giuridico debbano concorrere alla formazione del giurista.

Oltre a James Boyd White, gli autori più noti che in questi ultimi anni si sono fatti promotori con declinazioni diverse di questo genere di studi sono Richard Weisberg, Martha Nussbaum, Robin West, Richard Posner.

Richard Weisberg, professore di diritto costituzionale alla Cardozo School of Law, attribuisce alla letteratura la capacità di radicare il diritto su fondamenti culturali ed etici, tornando ad attribuire all'attività del giurista la natura di servizio volto alla realizzazione della giustizia. Il testo letterario rappresenta, a suo parere, la “miniera d'oro” (*goldmine*) per fondare l'etica giuridica sulle nozioni di libertà e uguaglianza (Weisberg 1989).

Robin West ritiene che la letteratura sia fondamentale nella costruzione etica e politica delle comunità, in quanto la sensibilità letteraria è strumento per esplorare la vita e far conoscere ciò che può essere celato alla razionalità (West 1985a e 2014).

Martha Nussbaum parte dal presupposto che la letteratura è capace di mostrare contenuti universali: anche se leggere romanzi non fornirà la chiave della giustizia sociale, tuttavia può essere un modo per arrivare a un'idea di giustizia e alla sua applicazione nella società. La letteratura interagisce con la questione della giustizia attraverso l'immaginazione e le emozioni che l'opera letteraria suggerisce al lettore. L'immaginazione avvicina alle situazioni di qualcuno che è diverso da sé e costituisce “una componente essenziale di una posizione etica che ci chiede di preoccuparci del bene di altre persone le cui vite sono lontane dalla nostra”; le emozioni, a loro volta, determinano un sentimento di solidarietà sociale, suscitando la percezione della comune

---

<sup>5</sup> Citato in White 1984, tr. it. 2010, p. 15.

umanità e suggerendo di comportarsi in modo etico (Nussbaum 1995).

Richard Posner, massimo esponente del movimento *Law and Economics*, pur scettico nei confronti del ruolo che la letteratura può avere per la conoscenza del diritto, riconosce la fecondità delle opere letterarie nella rappresentazione della *human condition*, ossia nella descrizione di quell'insieme di situazioni, sentimenti e pensieri che consentono al giurista di avvicinarsi alla ricerca della giustizia.

Posner critica in particolare la comparazione dell'interpretazione giuridica con l'interpretazione letteraria proposta da Ronald Dworkin e ripresa da Stanley Fish, Sanford Levinson e Owen Fiss. Posner ritiene inapplicabili i modelli della critica letteraria alla dimensione giuridica a causa delle diverse funzioni dei due processi di interpretazione e rivendica la posizione di subordinazione dell'interprete rispetto al testo come condizione di legittimità dell'interpretazione giuridica (Posner 2009)<sup>6</sup>.

Più recentemente si sono aperte nuove direttrici di ricerca che propongono di considerare il diritto come pratica narrativa, come *storytelling*, come attività volta a persuadere, tutte con un comune denominatore, vale a dire la concezione del diritto non come universo a sé stante ma come fenomeno storico-culturale<sup>7</sup>.

È impossibile tentare una ricostruzione di questa corrente che, dal suo rinascere, nel solco dei *Critical Legal Studies*, interessa ormai quasi mezzo secolo. A oggi il quadro è estremamente esteso e variegato. La bibliografia è sterminata.

Quello che è possibile osservare è forse un cambiamento nelle finalità della *Law and Literature Enterprise*. Nato con evidenti ambizioni di incidere nel discorso pubblico, ai fini di esercitare la propria influenza sulle sedi dell'elaborazione, dell'interpretazione e dell'applicazione della legge, il movimento non ha avuto un impatto davvero significativo sul sistema giuridico in senso stretto. Un esito, questo, che ha mosso l'invito di Paul Heald (2009) a riflettere su un'eventuale "morte" di Diritto e letteratura.

Nonostante ciò, è inequivocabile il successo di Diritto e letteratura nell'ambito della formazione giuridica e della ricerca, dove si può registrare effettivamente uno sviluppo sia al livello dell'introduzione della materia nelle attività formative, tant'è che gli insegnamenti di *Law and Literature* e *Law and Humanities* sono regolarmente impartiti in moltissime *Law School* statunitensi, sia al livello della ricerca, dove tanto la metodologia quanto le direttrici di analisi si sono sempre più affinate e diversificate. Lo si può comprendere anche sfogliando semplicemente le maggiori riviste dedicate, la *Cardozo Studies in Law and Literature* e lo *Yale Journal of Law & the Humanities*.

Basti, dunque, all'economia del quadro tracciato concludere, osservando l'esperienza americana di *Law and Literature* essenzialmente su due versanti. Da una parte v'è il mantenimento nel segno della continuità delle tematiche classiche degli studi di diritto e letteratura, quelle che più si radicano nella tradizione. Dall'altra parte, la chiave per così dire culturalista di analisi del diritto, introdotta nella seconda fase degli studi, sta portando al progressivo spostamento dell'indirizzo sul versante di *Law and Humanities*, dove il diritto è messo in rapporto sempre più con generi culturali anche diversi dalla

---

<sup>6</sup> Si tratta della terza edizione di un testo del 1988 che ha avuto larghissima diffusione nelle *law schools* americane, nonostante la posizione critica dell'autore. Per una critica dall'interno, cfr. West 1985b e 1986.

<sup>7</sup> Introduce la prospettiva che osserva la legge come narrazione un celebre articolo di Robert Cover (1983, tr. it. 2008). La narrativa giuridica che permea anche lo sviluppo dello *storytelling* ha occupato un grande spazio nel dibattito soprattutto a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Sia sufficiente menzionare il numero monografico "On Narrative", in *Critical Inquiry*, del 1980. Per un'introduzione alla prospettiva si veda Bruner 2002 nella traduzione italiana del 2006. Per una sintesi sulla critica letteraria della legge, si veda Binder, Weisberg 2000.



letteratura classica (Sarat, Anderson, Frank 2010; Goodrich, Del Mar 2014). Dal cinema alla musica, alle arti figurative, gli sviluppi più recenti riguardano l'analisi storico-iconografica del diritto (Goodrich 2014); il rapporto che lo stesso intesse con lo spazio, non tanto attraverso lo studio della rappresentazione simbolica di questo nesso, quanto nel tentativo di comprendere come si costruiscono gli spazi in cui si celebra il diritto (architecture and law); più in generale cresce, infine, l'interesse per l'accostamento alla *pop culture*, con la contaminazione che necessita, dovendo impiegare chiavi di lettura che provengono dalla sociologia, dall'antropologia, e sempre più dalle scienze della comunicazione coinvolte nell'analisi delle potenzialità dei *new media*.

Su questo versante la scommessa che è in gioco è ancora una volta teorica. Sarà possibile elaborare nuove categorie filosofico-giuridiche, per potersi addentrare in territori ancora troppo insidiosi per il diritto?

Per affrontare questa sfida, fondamentale il ruolo degli studi umanistici che devono essere parte di ogni tipo di formazione, compresa quella del giurista, come ha sottolineato Martha Nussbaum, ricordando il ruolo fondamentale svolto da Dewey nel cambiare il modo di concepire il lavoro di formazione in tutti i livelli delle scuole americane e rilanciando l'ideale socratico, condiviso da Dewey, di una cultura capace di far pensare e ragionare criticamente, nutrendo la libertà di pensiero e di parola e l'autonomia di giudizio, di trascendere i localismi e affrontare i problemi mondiali, di sviluppare la forza dell'immaginazione, raffigurando simpateticamente le categorie dell'altro, capacità che solo la cultura umanistica è in grado di sviluppare. Essa serve – osserva Nussbaum (2010) – a costruire un mondo degno di essere vissuto con persone che siano in grado di vedere gli altri esseri umani come persone a tutto tondo, con pensieri e sentimenti propri che meritano rispetto e considerazioni e con nazioni che siano in grado di vincere la paura e il sospetto a favore del confronto simpatetico e improntato alla ragione, ossia un tipo di vivere associato, di esperienza comunicata e congiunta, quale è la democrazia intesa come un processo in continuo divenire.

## 2. L'esperienza europea

### 2.1. Il contesto europeo

Fino a una ventina di anni fa, la storia meno nota di Diritto e letteratura è quella degli studi europei, radicati in una tradizione inaspettatamente estesa e articolata, risalente quasi quanto quella americana.

Grazie al notevole lavoro di ricognizione di Arianna Sansone (2001), scopriamo perciò che non tanto più tardi di John Wigmore (1908) o di Benjamin N. Cardozo (1924-1925), in Italia Ferruccio Pergolesi pubblica, per l'appunto nel 1927, un primo articolo intitolato *Il diritto nella letteratura*, e Antonio D'Amato nel 1936 dà alle stampe un volume su *La letteratura e la vita del diritto*<sup>8</sup>; mentre negli stessi anni in Germania Hans Fehr (1923, 1931, 1936) si occupa in modo esteso del rapporto tra diritto e arte, lavorando non solo allo studio dei soggetti giuridici nella letteratura ma anche nelle arti figurative, e Radbruch (1938) ricostruisce, mediante un'analisi comparativa tra opere rappresentative della cultura di diversi paesi europei, il sentimento giuridico delle nazioni. Vi

---

<sup>8</sup> Mentre l'articolo di Pergolesi (1927) è soltanto il primo di vari saggi che culminano nel suo più esteso lavoro – *Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale* (1956) –, l'unico lavoro di D'Amato cui si ha notizia è *La letteratura e la vita del diritto* (1936).

apprendiamo inoltre che, a partire dagli anni '50, la sensibilità verso questo approccio di ricerca comincia a trovare precise testimonianze anche in Francia e in Spagna (Sansone 2001)<sup>9</sup>. Mancano nella ricostruzione della Sansone (2001) studi di Diritto e letteratura svolti dal lato dei letterati. Evidentemente potrebbero non risultare di immediato interesse o visibili a lei che è una ricercatrice di area giuridica. Nei lavori riscontrati, tuttavia, sono tendenzialmente assenti anche forme di collaborazione tra giuristi e studiosi di letteratura, dato che parrebbe testimoniare il fatto che, diversamente da quanto succede negli Stati Uniti (soprattutto dopo la “rinascita” degli anni '70, quando il campo diventa autenticamente interdisciplinare), in Europa, Diritto e letteratura sia preso in carico per lo più dai giuristi. Per aggiornare il quadro basterà aggiungere che dal 2000 in avanti, l'interesse si accresce ulteriormente in tutta Europa, estendendosi in particolare nei paesi del Nord<sup>10</sup>.

All'interesse crescente per questo indirizzo di lavoro non corrisponde, tuttavia, un radicamento all'interno della cultura giuridica. Ben lontano dall'essere istituzionalizzata come materia di insegnamento universitario, in Europa i lavori che emergono sotto l'epigrafe di Diritto e letteratura nel corso del '900 non trovano grande riconoscimento nemmeno al livello della ricerca e restano per lo più esperienze individuali e isolate, senza valicare, tranne che in rare eccezioni, i confini nazionali.

Eppure, sebbene non esistano forti contatti, nulla che possa far pensare a un “approccio giusletterario europeo”, questi studi manifestano tendenze comuni. Innanzi tutto, l'asse della ricerca non si sposta dai temi classici della storia del pensiero giuridico. Pur nella specificità dell'accostamento alla letteratura o ad altre arti, si esplorano i consueti problemi del fondamento del diritto, della legge o della giustizia; dell'origine degli ordinamenti giuridici; delle ragioni che presiedono al contenuto di nozioni e istituti normativi; del concretizzarsi dell'esperienza giuridica nel proprio essere storico; del rapporto tra diritto e morale, religione, potere.... Vale a dire, ed è un altro segno che li accomuna, che Diritto e letteratura è percepito negli studi europei non come una materia a sé, ma come una via ulteriore da percorrere per approfondire la riflessione giuridica, soprattutto quando si rivolge al rapporto complesso tra il diritto e l'uomo con le sue realtà. Mentre, dunque, negli Stati Uniti *Law and Literature* ha come principale obiettivo di incidere nel progetto democratico e “rinascere”, quanto meno a partire dagli anni '70, ambiziosamente “interdisciplinare”, i Diritto e letteratura europei, essenzialmente di “parte giuridica”, si servono di questa prospettiva essenzialmente per la ricerca, mentre l'obiettivo della formazione giuridica sensibilizzata all'impegno politico – così cruciale nell'esperienza americana – non è assolutamente in primo piano. Tra gli studiosi europei persiste più probabilmente l'idea che l'educazione al diritto e civica non è tanto un fine, quanto un'ovvia conseguenza della formazione complessiva della persona, che “si coltiva” rivolgendosi in modo ampio alla cultura umanistica e scientifica, alla quale a maggior

---

<sup>9</sup> Nello specifico degli studi spagnoli, si segnala l'opera di promozione accademica degli studi di *Derecho y literatura* e di approfondita ricerca condotta da José Calvo González, filosofo del diritto attivo presso l'Università di Málaga, nell'ultimo trentennio. Per una sintesi delle sue riflessioni e la restituzione delle sue pubblicazioni più significative si rinvia a Karam Trindade 2020.

<sup>10</sup> Si segnala in tal senso la presenza dello [European Network for Law and Literature](#) introdotto in contemporanea e diretto da Jeanne Gaakeer e Greta Olson, presso la Law School di Rotterdam, che si pone come obiettivo il raccordo delle varie esperienze che si vanno maturando nel campo di Diritto e letteratura in Europa. Un'ulteriore testimonianza dello sviluppo europeo degli studi di *Law and Humanities* la si può riscontrare nella *membership* di numerosi studiosi provenienti da vari paesi europei alla *Italian Society for Law and Literature*, di cui diremo a breve, [visibile nella pagina dedicata](#).

ragione si dedica il giurista per propria sensibilità, complice anche la sua vicinanza alla legge che lo obbliga ad attraversare vari mondi.

Varrebbe la pena chiedersi se queste tendenze comuni non affiorino da una memoria che abbiamo dimenticato e in cui forse si conserva un'identità che dovremmo recuperare. La scienza giuridica europea presenta una stratificazione culturale così antica e variegata che potrebbe non soltanto spiegare le ragioni delle particolarità nell'accostare i problemi degli studiosi europei, ma anche fornire chiavi per contributi originali.

Si consideri per esempio l'antica presunzione di sapienza che legittima i *responsa* dei giuristi medievali. Come ricorda Diego Quaglioni, presentando quella che sarà la “disputa delle arti” nella temperie del primo umanesimo, Bartolo da Sassoferrato mantiene alla scienza giuridica il primato di “vera filosofia” in virtù della propria sapienza nel misurare la realtà inglobando altri saperi: “[I]l giurista è *lapis in caput anguli*, chiave di volta, pietra angolare di un'architettura che è dottrinale e sociale, scientifica e politico-religiosa ad un tempo”. Si tratta della “grande *opzione per la lacuna*, che caratterizza il pensiero giuridico pre-moderno”, precisa Quaglioni (2005, pp. 42-44), e ancora: “nel difetto o nel silenzio delle norme giuridiche”, per giungere alla “verità del diritto” il giurista medievale “allega le *auctoritas* morali”, ovvero “integra” la propria interpretazione del caso concreto facendo ricorso a saperi ausiliari extra-legali, tra cui le autorità letterarie occupano una posizione di grande rilevanza. Certamente, il processo della differenziazione delle arti e della loro professionalizzazione non si arresta, ma questa sensibilità che si rivolge alla ricerca della sapienza potrebbe non aver abbandonato il giurista europeo, quasi fosse una componente genetica della propria cultura. D'altra parte, le testimonianze di giuristi che continuano anche nel corso della modernità a coniugare al diritto conoscenze e sensibilità maturate tramite altri saperi e arti sono innumerevoli<sup>11</sup>. Inoltre, quanto non gioverebbe, ragionare ancora su un’“opzione per la lacuna”? L'idea della mancanza è una chiave potente per la critica di uno dei miti del sistema giuridico moderno, della completezza appunto, ma potrebbe essere anche una via per accrescere la sensibilità del giurista circa la propria limitatezza, specialmente nella sua principale funzione che consiste nella ricerca della misura. Se poi a “colmare la lacuna” dell'interpretazione giuridica della realtà è la letteratura, si comprende bene che la lezione per chi ambisce a occuparsi di Diritto e letteratura diventa più ampia e profonda.

In breve, la diversità tra le due esperienze, americana ed europea, andrebbe colta non soltanto nella differenza tra i sistemi di *common* e *civil law* – che pure non va sottovalutata (Vespaziani 2012) –, ai quali corrisponderebbero mentalità, culture e problematiche giuridiche distanti, ma nelle tradizioni che caratterizzano due differenti storie della cultura giuridica occidentale.

Purtroppo, la specificità europea non soltanto non è stata messa ancora adeguatamente in rilievo<sup>12</sup>, ma al contrario sin dalla presa di contatto con gli studi statunitensi negli anni '90 si registra la tendenza opposta verso l’“americanizzazione” della ricerca, che indebolisce le potenzialità euristiche degli studi europei.

Di tutto ciò è causa certamente il tradizionale riconoscimento istituzionale che *Law and Literature* trova negli Stati Uniti, e che rende in certa misura esemplare

---

<sup>11</sup> Ne citiamo due a titolo di esempio: la ricerca di Jean Bodin della fine del '500, che segue il filo della teoria musicale per elaborare un modello di “*justice harmonique*”; e il lavoro dei fratelli Grimm, che nell'800 ricostruiscono le consuetudini e i valori del popolo tedesco, raccogliendo le fiabe della tradizione conservate nella cultura popolare.

<sup>12</sup> È quanto rileva Olson (2010), nel senso che, pur limitando la propria analisi alla comparazione tra le esperienze statunitense e inglese e tedesca, l'A. tenta di aprire nuove prospettive di ricerca.

l'esperienza americana, rispetto all'accreditamento ancora limitato di questi studi nelle nostre università. Ma questa è a nostro giudizio soltanto la ragione più superficiale.

La tendenza a mutuare temi e metodologia di ricerca dall'esperienza statunitense è parte di un processo culturale più complesso. Nell'era della globalizzazione i diversi mondi culturali e i loro problemi si accostano progressivamente fino a sovrapporsi, e così anche, di conseguenza, i modelli del diritto e delle scienze.

Complessità crescente, burocratizzazione e tecnicizzazione del diritto, deresponsabilizzazione degli operatori giuridici, incapacità di visione, di prospettiva e di reale innovazione del sistema... sono tutti problemi che accomunano l'esperienza americana ed europea e che, quindi, guidano la riscoperta del Diritto e letteratura europei nel segno di quelli statunitensi, focalizzandosi sulla necessità di contrastare le esasperazioni del formalismo giuridico, promuovendo un ritorno del diritto alla realtà umana e sociale, e il progressivo depauperamento della capacità del giurista di *cultivarsi* nel segno di un necessario progetto civico e politico al di là delle bandiere (Nussbaum 2010).

Il fenomeno è facilmente osservabile a proposito dell'interesse per la testualità e la culturalità del diritto, che emerge negli studi europei di rimando alle indicazioni della *Law and Literature Enterprise* orientate dalle acquisizioni teoriche delle scienze sociali e della comunicazione. Sono queste, infatti, le discipline più tipiche della globalizzazione culturale in cui sfumano le differenze tra cultura europea e statunitense.

Il punto è che questo tendere all'indifferenziazione e a comprimere la riflessione limitandola al tempo presente non porta alla costruzione di alternative. Quindi, pur non eludendo il confronto con l'esperienza americana, che continua a essere fondamentale e anzi dovrebbe essere approfondito, pare anche opportuno individuare la "differenza" dell'approccio europeo, perché si possa procedere da una fruttuosa "giusta distanza". Che poi sarebbe il modo più autentico per contrastare all'origine quell'uniformità che il mondo contemporaneo impone e tanto viene osteggiata (spesso soltanto retoricamente) anche da molti cultori di Diritto e letteratura.

Una nuova fase, europea, dovrebbe pertanto essere orientata al recupero dei punti di forza della nostra cultura facendo affidamento a una diversa profondità di sguardo per avanzare nella elaborazione di una visione di *Law and Humanities* sin nei suoi fondamenti antropologici. Allo stesso tempo bisognerebbe irrobustire la riflessione sulla metodologia (e in questo la lezione che proviene dal dibattito statunitense è cruciale), da una parte, per non evadere da un dialogo interdisciplinare ineludibile<sup>13</sup>; dall'altra parte, per elaborare nuove categorie di analisi avendo come riferimento comune la crucialità dello studio dell'espressività umana in tutti i suoi linguaggi e le sue forme, nonché lo sbocco di *Law and Humanities* nella *legal education* e nell'etica<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Un'esperienza esemplare, nella scena europea, di confronto tra studiosi del diritto, teorici della letteratura e scienziati del testo, è il pionieristico lavoro di François Ost che promuove nei primi anni del 2000 la collaborazione tra il SIEJ (*Séminaire interdisciplinaire d'études juridiques*) e il SIRL (*Séminaire interdisciplinaire de recherches littéraires*), istituiti presso le Facultés Universitaires di Saint-Louis a Bruxelles, con l'obiettivo di operare un concreto avanzamento teorico e metodologico mettendo a confronto filosofi del diritto, giuristi e studiosi della letteratura e creando condizioni di apertura e articolazione nei reciproci modi di ragionamento. L'esperienza confluì in Ost, Van Eynde, Gérard, van de Kerchove 2001. In seguito, Ost avanza le proprie tesi in *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique* (2004), ora parzialmente tradotto in *Mosè, Eschilo, Sofocle* (2007). Più recentemente, Ost è ritornato sul metodo in *La justice, ses alternatives et ses symboles. Venger, pardonner ou juger? Variations littéraires* (2014).

<sup>14</sup> Per un quadro dei movimenti in atto – *Law and Emotions*, *Law and Senses* e *Law and Affect* – che stanno influenzando questo fronte della riflessione si rinvia a Mittica 2024.

## 2.2. Il contesto italiano

L'esperienza italiana di Diritto e letteratura nel corso del '900 riflette tendenzialmente quella europea, anche nella tensione più recente verso quella che abbiamo definito come "americanizzazione" della ricerca. Essendo, tuttavia, per noi un osservatorio privilegiato, vale la pena soffermarvisi per cogliere alcune particolarità. Diversamente che per il quadro europeo, qui riusciamo, infatti, almeno in parte a individuare anche il versante letterario degli studi di Diritto e letteratura, e ciò è importante per riflettere con maggiore cognizione sulle strade che si prestano a essere percorse.

Ce ne occuperemo a partire dagli anni '90, da quando il successo di questi studi nel nostro paese comincia a crescere in modo esponenziale, tanto da far pensare anche a una "rinascita" italiana di Diritto e letteratura.

Per certo, la maggiore visibilità di Diritto e letteratura si registra ancora sul *côté* giuridico piuttosto che su quello delle lettere e delle scienze del testo. A partire dal 2000, infatti, sono più numerosi gli scienziati del diritto che, contestualmente al recupero di illustri antecedenti, guardano alle potenzialità euristiche e di carattere critico dell'approccio, e ampliano l'indirizzo sul versante delle *Humanities*. E sono ancora i giuristi ad ambire a uno spazio istituzionale per la materia, mettendo talvolta in campo anche il fine più ambizioso di contribuire alla crescita della democrazia curando la formazione all'etica nelle aule accademiche. Come dicevamo, è possibile osservare, tuttavia, che l'interesse per l'accostamento è presente anche tra gli studiosi di critica letteraria e del linguaggio, anzi, sembrerebbe addirittura in lieve anticipo sulla "rinascita" di Diritto e letteratura tra i giuristi. Il punto è che le diverse esperienze restano a lungo confinate nei propri ambiti disciplinari, distinte quasi del tutto per obiettivi conoscitivi e metodologie, tanto da far rinvenire in Italia due storie di Diritto e letteratura che ancora stentano a confluire l'una nell'altra. A questi aspetti se ne aggiunge uno ulteriore, che conta alcune esperienze importanti circa l'emergere dell'incontro tra giuristi, letterati e scienziati del testo, di cui tenteremo di dar conto in questo contributo, anche se nei limiti della parzialità ineludibile di questo genere di operazioni. Rinviamo ad altra sede (Mittica 2022, 2024), invece, il tema della più recente ricerca italiana sull'Estetica giuridica, che sta interessando un importante dibattito tra alcuni filosofi del diritto italiani che si occupano di *Law and Humanities*, limitandoci qui semplicemente a fornirne un cenno per completezza del discorso.

### 2.2.1 La rinascita nell'ambito giuridico

Inteso come un vero e proprio indirizzo di studi, Diritto e letteratura ricompare in Italia negli ultimi venti anni prima di tutto tra i filosofi del diritto. Che Arianna Sansone (2001) si addottori in questa materia sotto la guida di Mario A. Cattaneo non è un dettaglio<sup>15</sup>, così come non lo è il fatto che la prima cornice accademica a cui Diritto e letteratura viene ascritto sia quella della Filosofia del diritto, dove, nel 2002, la prospettiva trova un proprio spazio tra le teorie giusfilosofiche contemporanee (Faralli 2002).

In seguito, l'interesse si manifesta tra gli studiosi di Storia del diritto medievale e contemporaneo. In particolare a Trento, Marchetto e Cau (2004) curano un collettaneo su Diritto e letteratura, e dal 2005-2006, su impulso dei giustoricisti tridentini, viene isti-

---

<sup>15</sup> Mario A. Cattaneo, filosofo del diritto, si dedica già agli studi di Diritto e letteratura sin dagli anni '80. Ricordiamo in particolare i lavori *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e Diritto Penale* (1987) e *Suggerimenti penalistiche in testi letterari* (1992).

tuito il primo insegnamento recante l'epigrafe "Diritto e letteratura" dell'Università italiana. Nello stesso settore l'anno successivo, nel 2007-2008, a Roma Tor Vergata viene istituito anche il corso di *Law and Humanities* rivolto allo sviluppo dell'approccio letterario ma anche musicale e in generale artistico al diritto.

Contemporaneamente, Diritto e letteratura emerge anche tra gli studiosi di Diritto privato comparato. Nel 2006 Barbara Pozzo organizza un convegno presso l'Università dell'Insubria, *Teaching Law through the Looking Glass of Literature*, che ospita insieme ai relatori italiani alcuni tra i maggiori esponenti di Diritto e letteratura sulla scena internazionale, europea (F. Ost, J. Gaakeer) e statunitense (J.B. White, R. Weisberg)<sup>16</sup>.

A partire dal 2008-2009 nascono altri insegnamenti di Diritto e letteratura. Per primo nella laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università del Sannio con il settore scientifico disciplinare di Diritto privato comparato; successivamente a Urbino nel 2009-2010 con il settore di Filosofia del diritto nella magistrale in Sociologia della multiculturalità<sup>17</sup>; a Torino, nel 2010-2011, nella laurea magistrale in Giurisprudenza, inquadrato ancora come materia di Diritto privato comparato; a Catanzaro – Università Magna Grecia – nel 2012-2013, di nuovo con il settore di Filosofia del diritto nella laurea magistrale in Giurisprudenza; con attivazione nell'a.a. 2015-2016 presso l'Università del Molise nell'ambito delle attività formative della laurea magistrale in Scienze politiche e delle istituzioni europee con il settore scientifico disciplinare di Diritto pubblico comparato; presso l'Università Federico II di Napoli ancora per il corso di laurea magistrale di Giurisprudenza, con il settore scientifico disciplinare di Diritto costituzionale; e con un'epigrafe lievemente modificata "*Social Law and Literature*" presso l'Università di Palermo nei corsi di laurea magistrale in *Economic and Financial Analysis e Entrepreneurship and Management* con il settore scientifico disciplinare di Diritto del lavoro<sup>18</sup>.

Nel frattempo diventano sempre più numerose le pubblicazioni e le occasioni di incontro (piccoli convegni, seminari di studio, addirittura premi letterari per giuristi scrittori) e di formazione spesso rivolte anche ad avvocati, che coinvolgono studiosi dei diversi settori del diritto (sociologi; antropologi; antichisti; penalisti; civilisti; processualisti; laboristi; costituzionalisti, e altri ancora).

I temi affrontati sono quelli classici della storia del pensiero giuridico europeo che si ripropongono a seconda della sensibilità o della formazione scientifica del singolo ricercatore. Al livello del metodo, l'accostamento alla letteratura è il più canonico, vale a dire quello ascrivibile al Diritto *nella* letteratura, dove il diritto, osservato attraverso la rappresentazione letteraria, viene restituito alla complessità propria e del contesto, e per questa via messo in questione. Più di sovente sono i grandi classici della letteratura mondiale le opere elette dai giuristi, ma non mancano studiosi che si occupano anche di letteratura contemporanea.

Sebbene meno numerose, sono presenti testimonianze significative anche sul versante della ricerca del Diritto *come* letteratura. Qui troviamo un certo sviluppo sul piano sia dell'analisi del linguaggio giuridico supportata dagli strumenti della critica letteraria, proposta da studiosi che intendono il diritto essenzialmente come un costrutto linguistico, interessati ai problemi dell'ermeneutica o coinvolti nell'analisi comparatistica e nel

---

<sup>16</sup> I contenuti dell'esperienza sono riproposti attraverso la pubblicazione omonima degli atti (Pozzo 2010).

<sup>17</sup> È necessario precisare che l'esperienza si conclude in un biennio nonostante gli esiti positivi (Bertocchi *et al.* 2011), per problemi derivati dalla necessità di razionalizzare le risorse al livello dell'offerta formativa.

<sup>18</sup> Si tenga conto che negli ultimi dieci anni l'attivazione degli insegnamenti di Diritto e letteratura e di *Law and Humanities* si è accresciuta significativamente tanto da rendere necessaria una mappatura attualmente non realizzata.

gravoso tema della traduzione (Tuzet 2005; Vespaziani 2009, 2011); sia sul piano dell'osservazione del diritto come costruito narrativo, condotta principalmente da ricercatori che hanno una formazione di carattere sociologico-giuridico (Di Donato 2008; Mittica 2006). Sempre più interessante si va facendo, invece la prospettiva *Law and Humanities* che comincia a esprimere nel giro del ventennio, almeno in Italia, tutte le proprie potenzialità (Mittica 2024).

Diritto e letteratura e *Law and Humanities* sembrano, in definitiva, avere toccato sensibilmente le corde di molti studiosi del diritto italiani. Lo dicono la varietà dei temi e degli approcci, la numerosità degli interventi, l'impegno profuso per fortificare e istituzionalizzare questi indirizzi di ricerca.

### 2.2.2 L'esperienza di Diritto e letteratura nell'ambito della teoria letteraria e delle scienze del testo

Nonostante l'interesse per Diritto e letteratura sembra estendersi maggiormente sul versante degli studi giuridici, come già anticipato, le prime testimonianze della "rinascita" italiana si ritrovano tra gli studiosi di letteratura e di scienze del testo.

Il primo corso di Diritto e letteratura in Italia è tenuto nel 1998 da Remo Ceserani a Bologna su *Letteratura e mondo giudiziario*, sotto l'etichetta accademica di Letterature comparate, settore in cui l'analisi del romanzo giudiziario sembrerebbe trovare anche altri riscontri (Adamo 1999, 2005). Si tratta di un indirizzo di ricerca volto nello specifico all'avanzamento nello studio della struttura narrativa e della teoria del personaggio, grazie alla possibilità di osservare il processo giudiziario, raccontato nel testo letterario, come contesto compositivo in cui hanno rilievo non soltanto le storie, ma anche le azioni degli attori<sup>19</sup>. Scrive Ceserani (2010, pp. 162-163): "Una delle lacune più gravi delle teorie narratologiche di tipo strutturalistico è stata a lungo proprio quella di non aver saputo elaborare una teoria convincente del personaggio. A quella teoria i romanzi giudiziari offrono il modello di un tipo di narrazione in cui quasi tutto sembra dipendere dal carattere del protagonista, un carattere che d'improvviso scopre, in un'azione gravida di conseguenze, la sua più profonda natura, le sue ambiguità psicologiche, i suoi sottofondi amletici (essendo Amleto – il sarcastico denigratore del teschio di un vecchio avvocato maltrattato dalla pala del becchino – lui stesso un esempio di non-azione, di ricerca tormentosa delle ragioni della sua non-azione, di continuo avvolgimento nella rete delle motivazioni pretestuose e casistiche di quella sua non-azione)".

Sempre nello stesso ambito disciplinare, ma con un taglio più tradizionale, si sviluppa l'interesse a utilizzare il diritto come un indicatore di carattere storico-sociale ai fini della ricostruzione del contesto dell'opera e del suo autore. Il maggiore riferimento è il filone, ormai classico negli studi anche italiani di Diritto e letteratura, incentrato su Shakespeare e il diritto, dove la ricerca impone di coniugare all'analisi letteraria quella giustoristica, rivelando non soltanto nuovi aspetti della biografia e della personalità di Shakespeare piuttosto che del suo teatro, ma come l'opera shakespeariana influenzi la riflessione sul diritto dei propri contemporanei anche ai più alti livelli della gerarchia sociale. Ne è prova lo stretto rapporto tra l'autore e Giacomo I, successore di Elisabetta (Carpi 2003; Pittion 2003; Restivo 2011).

---

<sup>19</sup> Il romanzo giudiziario è un genere messo in rilievo ancora di recente da Ceserani (2010, pp. 141-164), dove un intero capitolo è dedicato a Diritto e letteratura, dal titolo *Giudici, avvocati, esperti nel determinare colpe e punizioni*.

Una declinazione ulteriore della ricerca si sviluppa nell'ambito della teoria letteraria, dove si investiga il rapporto tra la letteratura e il diritto. Dalle opere letterarie emerge una critica profonda della legge e l'osservazione della pervasività con cui la stessa investe le dimensioni fondamentali dell'esistenza umana individuale e sociale. È Claudio Magris, intervenendo su Diritto e letteratura (Magris 2006a, 2006b), a porre in rilievo l'avversione della letteratura verso la legge, come rifiuto della violenza (insita nella legge stessa) e al contempo riflesso della possibilità del male che è nell'uomo, tenuto sotto scacco tra bene e male, colpa e desiderio di perdono, giustizia e ingiustizia, consentendoci di cogliere la qualità della sensibilità che un letterato mette in atto nel riflettere su temi che sono classici del pensiero giuridico.

Studi di critica letteraria, che ben si presterebbero a essere identificati come di Diritto e letteratura, sono infine quelli che in modo del tutto autonomo procedono da tempo all'analisi del rapporto conflittuale tra letteratura e potere, osservato in racconti di denuncia se non più direttamente nei dispositivi di censura<sup>20</sup>, e spontaneamente tendono alle finalità più ambiziose di carattere sociale e politico che abbiamo visto essere nel DNA della *Law and Literature Enterprise*.

Sebbene lo sviluppo di Diritto e letteratura sembri più contenuto sul versante letterario e delle scienze del testo, le direttrici di ricerca appaiono più definite e si prestano a essere complementari se non anche a coincidere in parte con gli studi del versante giuridico. Il limite, se vogliamo, è come per i giuristi quello di riferirsi prevalentemente alla propria comunità scientifica<sup>21</sup>, subendo la settorializzazione della conoscenza che in Italia rispecchia non soltanto il processo di specializzazione dei saperi tipico della scienza moderna, ma la struttura stessa della ricerca e della formazione universitarie.

### 2.2.3 L'incontro tra giuristi e letterati

Nonostante la tendenza dominante resti quella della separazione tra i diversi ambiti disciplinari, è importante sottolineare che in questi ultimi anni sta divenendo forte l'esigenza di creare varie occasioni di incontro e lavoro tra giuristi, letterati e scienziati del testo, a testimonianza di un cambiamento di corso che promette anche una maturazione per le problematiche di carattere metodologico.

I primi forse a incontrarsi "ufficialmente" sul terreno di Diritto e letteratura sono i comparatisti delle letterature e del diritto. Probabilmente quelli con maggiore attitudine e attrezzati per attraversare mondi diversi. L'esperienza più significativa è una bella ricerca sul concetto di *equity*, conclusa nel 2006, che raccoglie intorno a questo tema il lavoro di comparatisti della letteratura inglese e del diritto privato (Carpi 2007) e dalla quale nel 2008 prende avvio l'Associazione Italiana di Diritto e Letteratura (AIDEL)<sup>22</sup>.

In contemporanea, ma con un progetto più ambizioso, viene fondata anche la *Italian Society for Law and Literature* (ISLL), presso il Centro interdipartimentale di ricerca in Storia, Filosofia e Informatica del Diritto (CIRSFID) dell'Università di Bologna. La ISLL nasce per promuovere gli studi di Diritto e letteratura e *Law and Humanities* creando un network internazionale e interdisciplinare – intercettando studiosi già affermati nell'ambito e altri interessati a un primo accostamento, raccogliendo le numerose espe-

---

<sup>20</sup> Tra i possibili esempi, si rimanda a Francavilla 2009, Gaudino 2007 e Armano 2013.

<sup>21</sup> Certamente anche qui con le dovute eccezioni, tra tutti vedi Foi 2016.

<sup>22</sup> Ispirata prevalentemente dalla metodologia anglosassone di *Law and Literature*, l'AIDEL è fondata nel 2008 da Daniela Carpi (studiosa di Lingua e letteratura inglese) e da Pierluigi Monateri (studioso di Diritto privato comparato).



rienze isolate – attraverso cui realizzare un osservatorio privilegiato sugli studi in Europa e nel resto del mondo, porre le condizioni per un confronto con gli esponenti del movimento americano e contribuire all’accreditamento di questo indirizzo di studi nell’insegnamento e nella ricerca universitari. A testimonianza che l’iniziativa risponde a un’esigenza già più che diffusa, basterà dire che l’accoglienza incontrata dalla ISLL è così vasta che nel giro di un anno supera le duecento adesioni dall’Italia e dall’Estero<sup>23</sup>. Quanto alla ricerca vera e propria, oltre a creare occasioni di riflessione a tema attraverso i convegni annuali della società e gli Special Workshop coordinati in seno ai congressi mondiali dell’IVR (*Internationale Vereinigung für Rechts - und Sozialphilosophie*), la ISLL sta attualmente promuovendo la formazione di gruppi di ricerca interdisciplinari su temi specifici, affinché il lavoro comune possa veicolare anche un’appropriata analisi del metodo<sup>24</sup>.

Non mancano seminari permanenti di Diritto e letteratura che nel volgersi alla formazione giuridica contribuiscono contestualmente alla ricerca. Ne segnaliamo uno in particolare, i cui cicli di conferenze sono divenuti ormai degli appuntamenti fissi: *Giustizia e letteratura*, avviato dal Centro Studi ora Alta scuola “Federico Stella” sulla Giustizia penale (ASGP) dell’Università Cattolica di Milano nel 2009, da cui è sorta anche una importante collana “Giustizia e letteratura” edita da Vita e Pensiero. La scommessa metodologica è di mettere a contatto i partecipanti, grazie alle testimonianze di relatori aventi diverse formazioni, con le interpretazioni di testi significativi pertinenti a temi giuridici, affinando così l’apertura al dialogo interdisciplinare, nonché la sensibilità culturale degli appartenenti al mondo delle professioni giuridiche e degli studenti<sup>25</sup>.

Un ulteriore accostamento che si è sviluppato sul terreno di Diritto e letteratura è quello tra giuristi e scienziati del testo interessati all’Italiano giuridico e, per così dire, all’Italiano dei giuristi. Ne è un vivo esempio il convegno svoltosi all’interno dell’edizione 2013 de *La piazza delle lingue*, dedicata a *Lingue e diritti*, e organizzato dall’Accademia della Crusca<sup>26</sup>, insieme all’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITIG-CNR).

Non si tratta qui dello studio del rapporto tra diritto e linguaggio, declinato tradizionalmente sui vari versanti della filosofia del diritto, ma dell’espressione linguistica della legge, un ambito di ricerca ancora prevalentemente frequentato dai linguisti (Dell’Anna 2013), dei quali si percepisce l’avvertita apertura interdisciplinare. Precisa in tal senso Mortara Garavelli:

Di fronte allo stesso oggetto di studio le pertinenze dei due campi, linguistico e giuridico, si intrecciano e si sovrappongono; e la reciprocità delle competenze si impone con una forza che non ha riscontri [...]. A ciascuno il suo: è buona norma

---

<sup>23</sup> La ISLL ha sede attualmente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. Se ne trova la storia sul sito web ([Italian Society for Law and Literature \(ISLL\) - Law and literature \(uniurb.it\)](http://www.italiansocietyforlawandliterature.it)), che fa da collettore di informazioni e allo stesso tempo si va costruendo come un osservatorio sugli studi italiani e al livello internazionale. Oltre a essere in costante aggiornamento quanto a eventi e altre news, il sito informa su libri (*library*), enti di ricerca (*link*), e pubblica una collezione di saggi accessibili gratuitamente per consentire la più larga diffusione dei materiali di ricerca (*ISLL Papers*).

<sup>24</sup> In tal senso i “nodi” del network ISLL fanno riferimento a centri e/o associazioni di studio, riviste che accolgono i contributi di Diritto e letteratura e *Law and Humanities*, e collane dedicate. Per i dettagli si rimanda alla pagina dedicata nel sito web della ISLL, [Network - Law and literature \(uniurb.it\)](http://www.italiansocietyforlawandliterature.it).

<sup>25</sup> Per visionare le esperienze nel dettaglio si rimanda al sito web dedicato, [Giustizia e letteratura | Alte Scuole ASGP \(unicatt.it\)](http://www.unicatt.it).

<sup>26</sup> L’impegno dell’Accademia è testimoniato anche da Bambi e Pozzo 2012 e Mariani Marini e Bambi 2013.

di igiene disciplinare tenere ben presenti le differenze di campo, che sono intuitivamente evidenti. L'occhiale del giurista scruta i fatti di lingua negli aspetti che sono pertinenti alle teorie generali del diritto, all'interpretazione e all'applicazione delle norme. L'occhiale del linguista cerca di isolare nei testi giuridici i tratti che li caratterizzano in quanto appartenenti a varietà di lingua distinte nel tempo, nella distribuzione geografica, nel mezzo di attuazione (scritto o parlato), nei registri; cerca di riconoscere i profili argomentativi, le strutture sintattiche, semantiche e testuali, le implicazioni pragmatiche, sociolinguistiche e via elencando. Giuristi e linguisti potranno essere ugualmente interessati a questioni tipologiche, a ricognizioni storiche, ai problemi degli usi che diremo patologici del linguaggio giuridico e alle controverse proposte dirette a semplificarlo. Le eventuali incompetenze verranno fuori nelle occasioni in cui gli uni, addentrandosi nei territori degli altri, non trattino con le necessarie avvertenze, e coi dovuti sospetti, oggetti di ricerca e strumenti altrui che sembrano fatti apposta per avallare illusorie analogie (Mortara Garavelli 2001, pp. 4-5).

L'indicazione è importante perché chiarisce, tra i molti punti di contatto e di opportuno confronto, che il lavoro interdisciplinare non è la messa da parte delle competenze specialistiche, ma il dialogo molto più complesso messo in gioco tra prospettive diverse.

Concludiamo, infine, segnalando un nuovo indirizzo di ricerca emerso nel campo giuridico interessato a un'Estetica del diritto costruita in modo autenticamente interdisciplinare. Si tratta di una prospettiva che porta in sé l'evoluzione di Diritto e letteratura in *Law and Humanities*, nel senso del superamento di una visione del diritto strettamente limitata al testo scritto, formulato linguisticamente<sup>27</sup>. L'Estetica giuridica si volge all'elaborazione di tesi e categorie per cogliere nei testi della cultura la normatività di qualunque forma (siano testi scritti, iconici, musicali o riferibili alla dimensione spaziale e corporale, come la scultura o la danza), a cui si aggiunge l'ulteriore versante della riflessione sull'arte nel suo essere e divenire, come ricerca "formale e sensibile" del "senso", che viene posta in rapporto al diritto per osservare lo scarto tra i diversi modi di "dare forma" ai mondi della vita (Heritier 2011; Mittica 2022). Su questa tematica si è svolto, in particolare, il convegno nazionale della ISLL del 2014, dove si è sperimentata una forma transdisciplinare di approccio alla ricerca che ha consentito di coniugare diversi saperi e sensibilità<sup>28</sup>. Ed è su questo fronte, come si sarà inteso, che si spende maggiormente la più personale ricerca di chi scrive, intravedendo nell'Estetica uno degli impieghi più promettenti di *Law and Humanities*.

---

<sup>27</sup> Lo sviluppo di buona parte della *Law and Literature Enterprise* verso l'indirizzo *Law and Humanities* si basa d'altronde proprio sulla consapevolezza che è troppo riduttivo considerare le testualità del diritto e della letteratura restringendole al tipo di testo scritto a parole. Si pensi alla poesia che necessita di essere "cantata" con i metri impiegati, o alla *pièce* teatrale che perde buona parte del suo senso se non è messa in scena. E allo stesso modo all'arringa di un avvocato o alla pronuncia di una sentenza, alle intonazioni che necessitano, i registri che richiedono, a come cambia il senso a seconda del modo in cui il testo è espresso e recepito.

<sup>28</sup> La raccolta dei contributi è disponibile in open source come ISLL Dossier 2015 - L. Alfieri, M. Paola Mittica (Eds.), [La vita nelle forme: Il diritto e le altre arti. Atti del VI Convegno Nazionale ISLL, Urbino 3-4 luglio 2014 \(Life Forms: Law and the Other Arts. Proceedings of the 6th ISLL National Convention\)](#), pp. 494.

### 2.3. Brevi riflessioni conclusive

A fronte del cammino importante compiuto dagli studi di Diritto e letteratura e *Law and Humanities* in Europa, vanno certamente celebrati i successi. Il più importante in ordine di tempo nell'università italiana è il recente riferimento a Diritto e letteratura nelle nuove declaratorie ministeriali dei settori scientifici disciplinari dell'area giuridica, che rappresenta il riconoscimento istituzionalizzato della materia nell'accademia<sup>29</sup>.

Da quanto sin qui detto, tuttavia, emerge ancora qualche elemento di incertezza su alcune direttrici di fondo che vale la pena mettere in chiaro. Il tassello forse più debole sul quale probabilmente è necessario non smettere di lavorare, al di là delle diverse sensibilità teoriche e interessi specifici di carattere tematico, è la ricerca di carattere metodologico. A fronte di studi certamente forieri di conoscenza e di molti spunti di riflessione, capita ancora che all'approccio entusiastico non si accompagni anche un'adeguata accortezza metodologica: una diffusa mancanza di attenzione che sembra essere trasversale negli studi europei e persiste a tratti anche nelle definizioni più generali di Diritto e letteratura e *Law and Humanities*, così come nelle distinzioni di campo e nei collegamenti che interessano i vari versanti disciplinari coinvolti, impedendo di indirizzare con chiarezza gli stessi fini della ricerca e di contestualizzare il proprio lavoro nel quadro generale.

In quest'ottica, ci permettiamo quindi di sintetizzare alcuni distinguo che consideriamo fondamentali e che speriamo possano risultare utili soprattutto a chi comincia ad accostarsi a questi studi.

La prima distinzione da mettere in atto, preliminare a tutte le altre, come ben si comprenderà, è quella tra *Law and Humanities* e Diritto e letteratura. Se il primo attiene al genere, il secondo ne è una specie, al pari di Diritto e cinema, Diritto e musica, Diritto e arte in generale. Il campo di *Law and Humanities* include dunque tutti i versanti disciplinari interessati dal binomio. Vale a dire che gli studiosi coinvolti saranno quelli del diritto di volta in volta in rapporto con coloro che si occupano di letteratura e lingua, cinema, musica o altre arti.

Una seconda distinzione, soprattutto guardando di là dall'Oceano, procede dalla domanda se Diritto e letteratura, ma a questo punto dovremmo più correttamente riferirci al campo di *Law and Humanities*, sia da considerarsi come un ambito disciplinare a sé, una metodologia o un movimento che sfocia nell'attivismo politico.

La risposta che si propone è di considerare *Law and Humanities* essenzialmente come una metodologia di ricerca volta a far dialogare differenti fonti culturali e le relative competenze specialistiche interessate da temi e interessi comuni, con l'obiettivo di mettere a punto categorie e ulteriori strumenti di analisi *ad hoc* per approfondire in prima istanza la comprensione del diritto in rapporto ai contesti di vita, ma anche ulteriori aspetti della vita, dell'esistenza e dell'esperienza umana che dal diritto possono essere illuminati. In quest'ottica, pur essendo trasversale alle discipline, *Law and Humanities* in tutte le sue declinazioni (Diritto e letteratura, Diritto e cinema, Diritto e musica, Diritto e arte) può essere materia di insegnamento soprattutto nell'ambito degli studi giuridici, proprio in vista di recuperare e irrobustire la formazione giuridica, tornando appunto a "coltivare" l'umanità di coloro che si apprestano alla pratica del diritto. Allo stesso modo, così inteso, *Law and Humanities* potrebbe anche ispirare un movimento di attivismo politico qualora divenisse, come nella realtà accade, una scelta mossa dalla convinzione

---

<sup>29</sup> Nello specifico Diritto e letteratura è un indirizzo previsto nei settori della Filosofia del diritto (12/Giur-17) e del Diritto comparato (12/Giur-11). Fonte: [Allegato D.M. . 639, 2/05/2024](#).

che il recupero della cultura umanistica sia fondamentale per la realizzazione di un progetto democratico volto alla “vita buona” (Nussbaum 2011).

Siamo in definitiva di fronte a un banco di prova complesso, inscritto in un quadro variegato e in rapido mutamento, che necessita di grande accortezza, attenzione e capacità critica. Soprattutto, *Law and Humanities* può essere uno spazio di resistenza attiva e costruttiva anche a fronte delle nuove scommesse che pone la trasformazione digitale, in quadro mutato delle identità, della relazionalità e della percezione della normatività, offrendo, in particolare nel campo educativo e della formazione, varie possibilità di rielaborazione degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, restituendo all'alveo delle *humanities* anche la tecnica, espressione anch'essa dell'arte dell'uomo.

## Riferimenti bibliografici

- AA.vv. 1980. “On Narrative”, *Critical Inquiry*, v. 7, n. 1, Special Issue.
- Adamo, S. 1999. “Mondo giudiziario e riscrittura narrativa in Italia dopo l'Unità”. *Problemi*, n. 113, pp. 70-98.
- \_\_\_\_\_. 2005. “Il cappello del prete: il romanzo giudiziario e il racconto della giustizia”. In R. Cremante (a cura di), *Emilio De Marchi un secolo dopo*. Roma: Ed. di Storia e Letteratura, pp. 125-156.
- Alfieri, L., M. Paola Mittica (a cura di) 2015. ISLL Dossier “La vita nelle forme: Il diritto e le altre arti. Atti del VI Convegno Nazionale ISLL, Urbino 3-4 luglio 2014”. In *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, DOI 10.6092/unibo/amsacta/5561.
- Armano, A. 2013. *Maledizioni. Processi, sequestri e censure a scrittori ed editori in Italia dal dopoguerra a oggi, anzi domani. Materiale giudiziario*. Torino: Nino Aragno.
- Bambi, F., B. Pozzo (a cura di) 2012. *L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno di studi, Firenze, 1° ottobre 2010*. Pisa: Pisa University Press.
- Bertocchi, M., E. Bisci, L. Chiuselli, V. Coppola, M. C. Maggio, M. Orazi, G. Ponti, U. Rubino 2011. *D(i)ritti fra le righe. Esperienze dal corso di “Diritto e letteratura”*, Università di Urbino, a.a 2009-2010. In *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, v. 4.
- Binder, G., R. Weisberg 2000. *Literary Criticism of Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Bruner, J. 2002. *Making Stories: Law, Literature, Life*, New York: Farrar, Straus and Giroux. Tr. It. *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita*. Roma-Bari, Laterza 2006.
- Cardozo, B. N. 1924-1925. “Law and Literature”. *Yale Review*, v. 14, pp. 699-718.
- Carpi, D. 2003. *Shakespeare and the Law*. Ravenna: Longo.
- \_\_\_\_\_. (Ed.) 2007. *The Concept of Equity. An Interdisciplinary Assessment*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

- Cattaneo, M. A. 1987. *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e Diritto Penale*. Milano: Giuffrè.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Suggerimenti penalistiche in testi letterari*. Milano: Giuffrè.
- Ceserani, R. 2010. *Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline*. Milano: Bruno Mondadori.
- Corcos, C. A. 2002. *An International Guide to Law and Literature Studies*, New York: William S. Hein Company.
- Cover, R. 1983. "The Supreme Court, 1982 Term. Foreword: 'Nomos and Narrative'", *Harvard Law Review*, v. 97, n. 1, pp. 4-68. Tr. it. *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*. Torino: Giappichelli 2008.
- D'Amato, A. 1936. *La letteratura e la vita del diritto*. Milano: Ubezzi & Dones.
- Dell'Anna, M. V. 2013. *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza italiana*. Formello (RM): Bonacci.
- Di Donato, F. 2008. *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"*. Milano: Franco Angeli.
- Faralli, C. 2002. *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*. Roma-Bari: Laterza.
- Fehr, H. 1923. *Das Recht im Bilde* [Kunst und Recht]. Bern: A. Francke, v. 1.
- \_\_\_\_\_. 1931. *Das Recht in der Dichtung*. Bern: A. Francke, v. 2.
- \_\_\_\_\_. 1936. *Die Dichtung im Recht*. Bern: A. Francke, v. 3.
- Foi, M.C. (a cura di) 2016. *Per una critica della giustizia: testi letterari e contesti storici a confronto*. Trieste: EUT.
- Francavilla, R. 2009. *Leggere la cenere. Saggi su letteratura e censura*. Roma: Artemide.
- Frank, J. 1947 . "Words and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation". *Columbia Law Review*, vol. 47, p. 1259 ss.
- \_\_\_\_\_. 1948. "Say It with Music". *Harvard Law Review*, v. LXI, n. 6, p. 921 ss.. Tr. it., "Dirlo con la musica", in S. Castignone, C. Faralli, M. Ripoli (a cura di), *Il diritto come profezia. Il realismo americano: antologia di scritti*, Torino: Giappichelli, 2002, p. 327 ss.
- \_\_\_\_\_. 1950. "Modern and Ancient Legal Pragmatism", *Notre Dame Lawyer*, v. I, p. 207 ss., v. II, p. 460 ss.
- Gaudino, L. 2007. *Cinema alla sbarra. Trent'anni di avventure e sventure giudiziarie del cinema italiano*. Udine: Forum.
- Goodrich, P., M. Del Mar (Eds.) 2014. *Legal Theory and the Humanities*, Ashgate, Farnham, Surrey, Burlington: Taylor & Francis Ltd.
- Goodrich, P. 2014. *Emblemi giuridici e l'arte del diritto*, Milano: Mimesis.
- Heald, P. 2009. "The Death of Law and Literature: An Optimistic Eulogy". *The Comparatist*, v. 33, pp. 20-28.
- Heritier, P. 2011. "La terza E: epistemologia, ermeneutica, estetica giuridica". In M. P. Mittica (a cura di), *Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti*. Atti del se-

- condo Convegno nazionale (Bologna, 3-4 giugno 2010). Milano: Ledizioni, pp. 81-112.
- Horwitz, M. J. 1977. *The transformation of American law, 1870-1960*, New York. Tr. it. *La trasformazione del diritto americano 1970-1960*, a cura di M. R. Ferrarese, Bologna: Il Mulino, 2004.
- Karam Trindade, A. 2020. “El aporte de José Calvo González a la cultura literaria del derecho en Brasil”. *Law Art*, n. 1, pp. 1-10.
- Magris, C. 2006a. *Davanti alla legge*. Trieste: EUT.
- \_\_\_\_\_. 2006b. “Letteratura e Diritto. Davanti alla legge”. *Cuadernos de Filología Italiana*, v. 13, p. 175-181.
- Marchetto, G., M. Cau (dir.) 2004. “Droit et littérature”. *Laboratoire italien: politique et société*, n. 5, pp. 7-12.
- Mariani Marini, A., F. Bambi (a cura di) 2013. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. Pisa University Press, Pisa.
- Minda, G. 1995. *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End*, New York and London: New York U.P. Tr. it. *Teorie Postmoderne del diritto*. Bologna: Il Mulino 2001.
- Mittica, M. P. 2009. “Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo”. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1, pp. 3-29.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*. Milano: Giuffrè.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Il pensiero che sente. Pratiche di Law and Humanities*. Torino: Giappichelli.
- \_\_\_\_\_. 2024. *Diritto e letteratura e Law and Humanities. Elementi per un'estetica giuridica*. Torino: Giappichelli.
- Mortara Garavelli, B. 2001. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Nussbaum, M. C. 1995. *Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life*. Boston: Beacon Press. Tr. it. *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*. Milano: Feltrinelli 1996.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton: Princeton University Press. Tr. it. *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*. Bologna: Il Mulino 2011.
- Olson, G. 2010. “De-Americanizing Law and Literature Narratives: Opening Up the Story”. *Law and Literature*, v. 22, n. 2, pp. 338-364.
- Ost, F., L. Van Eynde, P. Gérard, M. Van De Kerchove (dir.) 2001. *Lettres et lois. Le droit au miroir de la littérature*. Bruxelles: Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis.
- Ost, F. 2004. *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*. Paris: Odile Jacob. Tr. it. (parziale) *Mosè, Eschilo, Sofocle*. Bologna: Il Mulino 2007.

- \_\_\_\_\_. 2014. “La justice, ses alternatives et ses symboles. Venger, pardonner ou juger? Variations littéraires”. In W. Mastor, L. Miniato (dir.), *Les figures du procès au delà des frontières*. Paris: Dalloz.
- Pergolesi, F. 1927. “Il diritto nella letteratura”. *Archivio Giuridico “Filippo Serafini”*, v. XCVII, fasc. 1, pp. 61-104.
- \_\_\_\_\_. 1956. *Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale*. Bologna: Zuffi.
- Pittion, J.-P. 2003. “Writing the law/Righting the law in Shakespeare’s time”. In D. Carpi (Ed.), *Shakespeare and the Law*. Ravenna: Longo, pp. 59-69.
- Pozzo, B. (Ed.) 2010. *Teaching Law through the Looking Glass of Literature*. Berne: Stampfli.
- Posner, R. 2009. *Law and Literature*, 3th ed. Cambridge (MA)/ London: Harvard University Press.
- Pound, R. 1908. “Mechanical Jurisprudence”. *Columbia Law Review*, n. 8, pp. 605-623. Tr. it., “Giurisprudenza meccanica”, in S. Castignone, C. Faralli, M. Ripoli (a cura di), *Il diritto come profezia. Il realismo americano: antologia di scritti*, Torino: Giappichelli 2002, p. 101 ss.
- Quaglioni, D. 2005. “La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto”. *Laboratoire italien*, n. 5, pp. 39-55.
- Radbruch, G. 1938. “Psicologia del sentimento giuridico dei popoli”. *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, v. XVIII, pp. 241-251.
- Resta, G. 2011. “Variazioni comparatistiche sul tema ‘Diritto e musica’”. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2, p. 435 ss.
- Restivo, G. 2011. “Amleto e la giustizia”. In M.P. Mittica (a cura di), *Diritto e narrazioni. Temi di letteratura, diritto e altre arti*. Milano: Ledizioni.
- Sansone, A. 2001. *Diritto e Letteratura*. Milano: Giuffrè.
- Sarat, A., M. Anderson, C.O. Frank (Eds.) 2010. *Law and the Humanities. An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tuzet, G. 2005. “Diritto e letteratura: Finzioni a confronto”. *Annali dell’Università di Ferrara*, Sc. Giur., Nuova Serie, v. XIX, pp. 179-204.
- Vespaziani, A. 2009. “Per un’ermeneutica della metafora giuridica”. In P. Ridola *et al.*, *Scritti in onore di A.A. Cervati*. Roma: Aracne.
- \_\_\_\_\_. 2011. “Cooperazione e traduzione: dalla letteratura al diritto”. In M.P. Mittica (a cura di), *Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti*. Atti del secondo Convegno nazionale (Bologna, 3-4 giugno 2010). Milano: Ledizioni, pp. 313-324.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Costituzione, Comparazione, Traduzione: Saggi di Diritto e Letteratura*. Torino: Giappichelli.
- Weisberg, R. 1989. “Law-Literature Enterprise”. *Yale Journal of Law & Humanities*, v. 1, n. 1, pp. 1-67.
- West, R. 1985a. “Jurisprudence as Narrative”. *New York University Law Review*, v. 60, n. 2, pp. 145-211.

- \_\_\_\_\_. 1985b. "Authority, Autonomy, and Choice: The Role of Consent in the Moral and Political Visions of Franz Kafka and Richard Posner". *Harvard Law Review*, v. 99, n. 2, pp. 384-428.
- \_\_\_\_\_. 1986. "Submission, Choice, and Ethics: A Rejoinder to Judge Posner". *Harvard Law Review*, v. 99, n. 7, pp. 1449-1456.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Teaching Law: Justice, Politics, and the Demands of Professionalism*. New York: Cambridge University Press.
- White, J. B. 1973. *The legal Imagination. Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*. Boston: Little Brown.
- \_\_\_\_\_. 1984. *When Words Lose Their Meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, and Community*. Chicago: University of Chicago Press. Tr. it. *Quando le parole perdono il loro significato. Linguaggio, individuo, comunità*. Milano: Giuffrè 2010.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Heracles' Bow: Essays on Rhetoric and Poetics of the Law*. Madison: University of Wisconsin Press.
- White, M. G., 1949 . *Social Thought in America: The Revolt against Formalism*. New York: Viking. Tr. it. *La rivolta contro formalismo*, Bologna: Il Mulino 1956.
- Wigmore, J. A. 1908. "List of Legal Novels". *Illinois Law Review*, v. 2, pp. 574-593.